

Impugnazione proposta il 16 luglio 2014 da Desislava Kolarova avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, Kolarova/REA

(Causa T-533/14 P)

(2014/C 351/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 aprile 2014, causa F-88/13, sig.ra Desislava Kolarova contro Agenzia Esecutiva per la Ricerca, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del PMO.1, notificata il 28 novembre 2012, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente del 20 luglio 2012, riguardante l'assimilazione di sua madre, sig.ra Anna Borisova PETROVA, al figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, per il periodo che va dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013;
- dichiarare ricevibile il ricorso del 17 settembre 2013 e accogliere le conclusioni della ricorrente formulate in primo grado;
- conseguentemente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sulle spese e condannare la REA e/o la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione e su una limitazione dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») si sarebbe ritenuto a torto sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e avrebbe di conseguenza erroneamente considerato che non occorre aprire la fase orale del procedimento.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato, a torto, che l'argomento della ricorrente, secondo cui un accordo come l'accordo di servizio «non elimina la responsabilità del delegante», non tiene manifestamente conto del dettato dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 91 bis dello statuto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a un accesso effettivo a un tribunale.

Ricorso proposto il 16 luglio 2014 — Murnauer Markenvertieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Causa T-534/14)

(2014/C 351/15)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e H. Daniel, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bach Flower Remedies Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, nel procedimento R 2041/2012-2;
- condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Murnauer Markenvertieb

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «MURNAUERS Bachblüten», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 30 — domanda di marchio comunitario n. Nr. 9 749 847

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bach Flower Remedies Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi nazionale e comunitario contenente l'elemento denominativo «Bach», marchio denominativo nazionale «Bach» e marchio non registrato utilizzato nel commercio «BACH», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — The Cookware Company/UAMI — Fissler (VITA+VERDE)

(Causa T-535/14)

(2014/C 351/16)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 aprile 2014, resa nel procedimento R 1082/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «VITA+VERDE», per prodotti della classe 21 — domanda di marchio comunitario n. 10 073 054

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario anteriore n. 1 013 787 per la parola «vitavit»